



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA "FRANCHIGIA"
SUL CONSUMO DI FONTI ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° _____ del _____

INDICE

- I. **ARTICOLO 1 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità**
- II. *ARTICOLO 2 - Composizione del Nucleo Familiare*
- III. *ARTICOLO 3 - Tipologia e periodo delle spese di consumo previste*
- IV. *ARTICOLO 4 - Valore spettante del Bonus Energetico*
- V. *ARTICOLO 5 – Dichiarazioni dei beneficiari ai fini del riconoscimento del contributo*
- VI. **ARTICOLO 6 – Termini e modalità di presentazione e di scadenza della domanda**
- VII. **ARTICOLO 7 – Documentazione da allegare alla richiesta bonus energetico**
- VIII. *ARTICOLO 8 - Istruttoria delle domande e controlli*
- IX. *ARTICOLO 9 - Revoca del contributo*
- X. *ARTICOLO 10 – Calcolo del contributo spettante per il bonus energetico*
- XI. *ARTICOLO 11 - Il contributo spettante al singolo beneficiario: il Borsellino Elettronico Virtuale*
- XII. *ARTICOLO 12 – Quantificazione del contributo e del borsellino elettronico e modalità di pagamento*
- XIII. **ARTICOLO 13 – Clausola di salvaguardia**
- XIV. **ARTICOLO 14- Informativa per il trattamento dei dati personali.**

PREMESSA

Il BONUS ENERGETICO è un contributo economico che il Comune di Viggiano riconosce ai cittadini beneficiari, in possesso dei requisiti elencati nell'art. 1 del presente regolamento, per la copertura totale o parziale delle spese sostenute per il consumo di gas naturale, Gpl, gasolio, pellets, legna da ardere ed elettricità, relative all' immobile adibito ad abitazione o ad esercizio commerciale, studio professionale e/o associazionismo.

Il Bonus è previsto per:

- i cittadini residenti nel Comune di Viggiano;
- i cittadini non residenti ma che abbiano un immobile a Viggiano come proprietari o usufruttari o aventi titolo;
- gli esercizi commerciali, studi professionali e associazioni con sede legale e operativa a Viggiano.

Il periodo che viene rimborsato annualmente prevede la presentazione di documenti fiscali originali e/o copia conforme che abbiano come data di fatturazione/emissione fattura dal 01 febbraio dell'anno precedente all'anno di riferimento del bando al 28 febbraio dell'anno successivo (es. per bando 2019, documenti fiscali datati dal 01/02/2019 al 29/02/2020).

ARTICOLO 1 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del BONUS ENERGETICO sono i seguenti:

Tipologia Beneficiario	Requisiti specifici del richiedente
<ul style="list-style-type: none">• Cittadini Residenti	<ul style="list-style-type: none">• alla presentazione della domanda, il richiedente, con il suo nucleo familiare, deve avere residenza nel Comune di Viggiano, alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento del bando (es. bando 2019 - residenza al 31/01/2019);• il contributo è concesso per la sola abitazione di residenza;• per altre abitazioni non può essere presentata domanda dallo stesso richiedente né da altro componente dello stesso nucleo familiare (proprietario/usufruttuario o avente titolo);• i documenti di spesa devono essere intestati al richiedente o ad un componente del nucleo familiare purché riferita all'immobile di residenza; <p>E' possibile che il richiedente non sia direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l'abitazione di residenza ma utilizzi per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente:</p> <ul style="list-style-type: none">• non deve essere necessariamente l'intestatario della fornitura centralizzata;• il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio);• sarà sufficiente che dallo stato di famiglia risultino distinti i nuclei familiari; che gli stessi risultino residenti presso le abitazioni

	<p>indicate censite come unità immobiliari diverse e che presentino una domanda cumulativa.</p> <p>I militari non residenti ma ivi domiciliati, in servizio c/o gli uffici con sede nel Comune di Viggiano, dovranno obbligatoriamente, non avendo dati in loco, presentare idonea autocertificazione, e saranno trattati come cittadini residenti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Cittadini Non Residenti 	<ul style="list-style-type: none"> • devono essere proprietari, o aventi idoneo titolo, di immobili situati nel territorio del Comune di Viggiano che utilizzano gli immobili a fini abitativi. Ove proprietari di più immobili la domanda potrà essere presentata per una sola unità immobiliare; • anche per essi, vale il vincolo della presentazione di una sola domanda per nucleo familiare che, non avendo dati in loco, dovrà obbligatoriamente essere indicato con idonea autocertificazione.
<ul style="list-style-type: none"> • Esercizi Commerciali/studi professionali/associazionismo 	<ul style="list-style-type: none"> • esercizi commerciali, con il limite massimo di 7 dipendenti iscritti a libro matricola, nello specifico: bar, ristoranti, negozi di vendita al dettaglio, laboratori d'impresa artigiana, impresa agricola, società di servizi in possesso di partita IVA, sia in forma individuale che associata e/o cooperativa; • studi professionali con l'iscrizione all'Albo professionale alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento del bando • le Associazioni aventi sede legale ed operativa nel Comune di Viggiano <p>Tutti i soggetti di cui sopra devono avere sede operativa nel Comune di Viggiano al 31 gennaio dell'anno di riferimento del bando.</p> <p>Ove l'attività economica non sia distinta dall'abitazione del richiedente, ovvero energizzate entrambe da un'unica fonte energetica ed unico contatore, il contributo rimane unico, salvo che vi siano contatori separati e/o che differenziano i relativi e distinti consumi, ovvero che venga presentata idonea dichiarazione che giustifichi l'impossibilità della scissione della fornitura. In quest'ultimo caso, i titoli di spesa dovranno coprire entrambi i contributi, decurtando eventualmente la differenza dal contributo della domanda protocollata cronologicamente dopo.</p>

2. **Ai fini del presente regolamento occorre, ulteriormente, definire alcuni casi particolari come di seguito elencati:**

A. Qualora i coniugi hanno residenza anagrafica diversa nel Comune di Viggiano, costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ovvero quando è stata ordinata la separazione in caso di nullità (art. 126 c.c.)
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti disposti dal giudice (art. 708 c.p.c.)
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla responsabilità genitoriale sul figlio o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 legge 898/1970 (ad esempio, condanna per omicidio volontario del figlio o coniuge, condanna all'ergastolo) o è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Per quanto sopra esposto, in esecuzione della Legge 1228/1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" (artt. 2 e 4) e del D.P.R. 223/1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e s.m.i., si precisa, pertanto, che i coniugi che hanno residenze diverse nel Comune di Viggiano, ma che non si trovano in regime di separazione e/o divorzio e/o in una delle situazioni sopra elencate, possono beneficiare di un solo ed unico contributo, riconosciuto, sulla base della certificazione anagrafica previo accertamento d'ufficio, anche a mezzo della Polizia Locale, per la sola abitazione di residenza principale (considerata tale anche ai fini fiscali).

- B. Nel caso in cui un soggetto, residente nel Comune di Viggiano, ma che presenta richiesta di contributo per altra abitazione ove dimora abitualmente nello stesso territorio comunale, tale richiesta non può essere accolta, in quanto, ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile e dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 1228/1954, il luogo di domicilio non può coincidere con lo stesso luogo di residenza.

C. In caso di morte:

c.1. di un soggetto mononucleare (cioè famiglia composta da una sola persona) prima della pubblicazione del bando, non può essere ammessa richiesta di contributo da parte dell'erede o degli eredi delegato/i, non presenti nel nucleo familiare del *de cuius*;

c.2. di un soggetto richiedente in fase di pubblicazione dell'avviso e/o di istruttoria, con nucleo familiare composta da coniuge e figli, la richiesta di contributo verrà riconosciuta d'Ufficio al coniuge del *de cuius*;

c.3. di entrambi i genitori in fase di pubblicazione dell'avviso e/o di istruttoria, il contributo verrà riconosciuto come segue:

- in presenza di un solo figlio convivente anagraficamente nello stesso nucleo familiare dei coniugi deceduti, la richiesta verrà d'Ufficio riconosciuta a quest'ultimo;
- in presenza di due o più figli conviventi anagraficamente nello stesso nucleo familiare dei coniugi deceduti, la richiesta verrà riconosciuta ad uno dei figli che dovrà produrre idonea richiesta contestualmente alla delega degli altri eredi.

ARTICOLO 2 - Composizione del Nucleo Familiare

Il nucleo familiare da prendere come riferimento per la concessione della franchigia è quello risultante dai registri anagrafici al 31 gennaio dell'anno di riferimento del bando.

Dovrà essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del richiedente con il punto di fornitura gas o altra forma energetica per il quale è richiesto il contributo.

ARTICOLO 3 - Tipologia e periodo delle spese di consumo previste

Possono ottenere il bonus energetico tutti i cittadini in possesso dei requisiti elencati all'art. 1 intestatari/delegati di fornitura per la sola abitazione di residenza/domicilio e/o la sede di esercizio commerciale/studio professionale/associazione.

Per il rimborso del bonus, di seguito si riporta l'elenco delle spese di consumo individuate per la tipologia di utente:

Cittadini residenti	Bombole GPL
	Energia Elettrica
Esercizi Commerciali/Associazioni /Studi Professionali - con sede legale nel Comune di Viggiano	Gas Metano
	GPL
	Legna da ardere
	Pellets

Cittadini non residenti nel Comune di Viggiano ma proprietari/usufruttuari/aventi titolo dell'immobile sito in Viggiano	Bombole GPL
	Energia Elettrica
	Gas Metano
	GPL

Si precisa, inoltre, che le spese riconosciute non sono quelle afferenti al periodo di consumo fatturato nel corpo dei documenti fiscali, ma bensì alla data di fatturazione degli stessi (es. bando 2019, vanno presentati documenti fiscali datati/emessi nel periodo compreso dal 01/02/2019 al 29/02/2020)

ARTICOLO 4 - Valore spettante del Bonus Energetico

a) Per Cittadini residenti nel Comune di Viggiano

Il valore del bonus dipende dal numero dei componenti della famiglia anagrafica e può essere aggiornato con appositi atti deliberativi dall'Autorità Comunale.

Il numero dei componenti da prendere come riferimento per il riconoscimento del contributo è quello risultante dai registri anagrafici al 31 Gennaio dell'anno di riferimento del bando (es. residenza al 31 gennaio 2019 per il bando bonus energetico anno 2019).

Negli anni precedenti l'importo base del contributo era fissato in € 500,00 quale quota fissa iniziale riconosciuta ad ogni nucleo familiare. A questo importo, laddove il nucleo familiare constava di un numero di componenti superiore a due, veniva aggiunta una quota pari ad € 50,00 per ogni componente oltre i due, fino alla concorrenza di un contributo massimo di € 700,00 per un nucleo familiare anche se costituito da più di 6 persone.

Con il presente regolamento, a partire dall'anno 2019 i valori sono stati maggiorati di una quota fissa comunale pari alla somma di € 100,00/nucleo familiare, pertanto il bonus assume i valori riportati nella sottostante tabella:

Numerosità familiare	1	2	3	4	5	da 6 in poi
Valore bonus a nucleo familiare	€ 600	€ 600	€ 650	€ 700	€ 750	€ 800

Il nucleo familiare può ottenere un solo bonus una tantum, anche se utilizza diverse fonti di riscaldamento ed è contestualmente proprietario di altra unità abitativa.

b) Per i soggetti non residenti proprietari/usufruttuari/aventi titolo dell'unità abitativa

Per i soggetti di cui al presente comma, il **valore** del *bonus* si intende il solo consumo per uso domestico di gas metano, fornitura Gpl ed energia **elettrica**, pertanto non sono previsti rimborsi di spese relative a consumo di legna da ardere e pellets.

Anche per i cittadini non residenti, a partire dall'anno 2019 il valore è stato maggiorato di una quota fissa comunale pari ad € 50,00, pertanto il contributo massimo erogabile è pari ad € 350,00.

a) Per gli esercizi commerciali, studi professionali ed associazioni

Per i seguenti esercizi commerciali quali:

- bar;
- ristoranti;
- negozi di vendita al dettaglio;
- laboratori d'impresa artigiana e/o agricola;
- società di servizi in possesso di partita IVA, sia in forma individuale che associata e/o cooperativa;
- studi professionali;

con sede legale ed obbligatoriamente **operativa** sul territorio del Comune di Viggiano alla data del 31 gennaio dell'anno di pubblicazione del bando, l'importo massimo del **BONUS** una tantum erogabile, come gli anni precedenti, è pari ad **€ 700,00**.

ARTICOLO 5 – Dichiarazioni dei beneficiari ai fini del riconoscimento del contributo

Tutti i richiedenti del **BONUS ENERGETICO** devono essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse comunali, **referite al biennio precedente alla data di pubblicazione del bando**.

Gli esercizi commerciali, studi professionali ed associazioni, devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, con tutte le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, pena esclusione, ulteriori specifiche dichiarazioni che di seguito si riportano in tabella:

per esercizi commerciali e studi professionali :	<ul style="list-style-type: none">• avere la sede operativa nel Comune di Viggiano alla data del 31 Gennaio dell'anno di riferimento del bando;• avere partita IVA alla data del 31 Gennaio dell'anno di riferimento del bando;• non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di Legge relativamente al pagamento delle imposte e delle tasse comunali;• non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di Legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;• non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo;• non avere in corso alla data di pubblicazione del bando provvedimenti di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo;• non avere la sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i;• non avere carichi pendenti di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575;• non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
--	---

	emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.c.p. per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; nei cui confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
per associazioni	<ul style="list-style-type: none"> • avere la sede operativa nel Comune di Viggiano alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento del bando; • non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di Legge relativamente al pagamento delle imposte e delle tasse comunali; • non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di Legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 6 – Termini e modalità di presentazione e di scadenza della domanda

I termini e la modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento del bonus energetico verranno stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, che approva Bando ed apposita modulistica.

La data e la modalità di presentazione della stessa saranno indicate nell'apposito avviso di pubblicazione del bando.

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti nell'apposito bando o presentate con modalità difformi da quanto indicato nel bando stesso, saranno ritenute non ammissibili e, pertanto, eventuali ricorsi non saranno presi in esame.

ARTICOLO 7 – Documentazione da allegare alla richiesta bonus energetico

Per presentare la domanda servono i seguenti documenti:

Tipologia richiedente	Documenti da presentare:
Per i cittadini residenti e non	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di identità; • Elenco delle fatture presentate; • Dichiarazione Sostitutiva relativa all'intestazione della fornitura energetica; • Fatture/documenti fiscali delle spese sostenute originali o copie conformi agli originali, con relativa ricevuta di pagamento effettuato¹. <p>NOTA!</p> <p>1. I richiedenti che hanno l'accredito delle bollette su proprio conto corrente, sono esonerati dal presentare estratto conto purché sulle fatture sia riportata l'attestazione del regolare pagamento delle fatture precedenti (es. "I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari").</p>

<p>Per gli esercizi commerciali e studi professionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di identità del titolare e/o legale rappresentante; • Elenco delle fatture presentate; • Fatture/documenti fiscali delle spese sostenute originali o copie conformi agli originali, con relativa ricevuta di pagamento effettuato ²; • Visura camerale ³ successiva alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento del bando, che certifichi l'iscrizione alla camera di commercio, l'attività; per i professionisti : iscrizione all'Albo professionale. <hr/> <p>NOTA!</p> <p>2. I richiedenti che hanno l'accredito delle bollette su proprio conto corrente, sono esonerati dal presentare estratto conto purché sulle fatture sia riportata l'attestazione del regolare pagamento delle fatture precedenti (es. "I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari").</p> <p>3. <i>In presenza di Visura camerale non conforme da quanto richiesto, la domanda sarà automaticamente esclusa.</i></p>
<p>Per le associazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di identità del Presidente; • Elenco delle fatture presentate; • Fatture/documenti fiscali delle spese sostenute originali o copie conformi agli originali, con relativa ricevuta di pagamento effettuato ²; • Copia dello statuto o documento similare. <p>Vedi NOTA! 2 e 3 sopra descritte.</p>

L'istanza dovrà essere completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione richiesta, pena esclusione. Il Comune di Viggiano si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

ARTICOLO 8 - Istruttoria delle domande e controlli

- Le domande verranno istruite dall'Ufficio preposto, seguendo l'ordine di presentazione (data di arrivo) ed acquisizione al protocollo.
- Farà fede unicamente la data ed il numero di protocollo.
- L'Ufficio preposto, nella persona del Responsabile del procedimento, provvederà alla verifica ed ai controlli sulla veridicità e correttezza delle autocertificazioni rese nelle istanze di partecipazione.
- **Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande, ai controlli e all'erogazione dei contributi, saranno curati tramite l'Area Finanziaria, Area Amministrativa (Ufficio Anagrafe) e dal Comando di Polizia Locale.**
- **È fatta salva la facoltà del Comune di Viggiano di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati.**

ARTICOLO 9 - Revoca del contributo

- Nell'ipotesi in cui anche uno solo dei dati dichiarati dovesse risultare non veritiero, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria, il beneficiario verrà dichiarato decaduto beneficio stesso.

- Nel caso in cui due coniugi, con residenza diversa nel Comune di Viggiano ma uniti dal vincolo matrimoniale e pertanto non legalmente separati e/o divorziati, che presentano domande per il riconoscimento del bonus energetico rispettivamente per le abitazioni ove risiedono anagraficamente, ai sensi della Legge 1228/1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" (artt. 2 e 4) e del D.P.R. 223/1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", verrà concesso un solo ed unico contributo, riconosciuto, sulla base della certificazione anagrafica previo accertamento d'ufficio, anche a mezzo della Polizia Locale, per la sola abitazione di residenza principale (considerata tale anche dai fini fiscali).
- Nel caso in cui uno dei due coniugi, residenti entrambi nel Comune di Viggiano ma con residenze diverse, risulti anagraficamente componente del nucleo familiare di un parente stretto ed intestatario della scheda anagrafica, la quota di tale componente verrà decurtata dalla quota fissa del nucleo familiare.
- Nel caso in cui vengano prodotti documenti di spesa già utilizzati per altri Bandi simili (es. Bonus Gas Alta Val d'Agri), non è prevista sostituzione e/o integrazione con altri documenti fiscali per il raggiungimento del contributo spettante.
- Nel caso in cui vengono prodotti documenti fiscali la cui data di ammissione risulti antecedenti e/o successiva al periodo stabilito nel bando, i relativi importi non verranno presi in considerazione ai fini della determinazione del totale della spesa sostenuta. Si precisa, altresì, che non è prevista la sostituzione o l'integrazione con altri titoli di spesa, se non nel periodo valido per la presentazione della domanda.
- Per gli esercizi commerciali, in presenza di visura camerale non aggiornata alla data del bando bonus energetico, la domanda sarà automaticamente esclusa.

ARTICOLO 10 – Calcolo del contributo spettante per il bonus energetico

L'erogazione del contributo verrà calcolato sulla base dei documenti fiscali presentati a seconda della tipologia del richiedente meglio specificato in tabella:

Richiedente	<p>Cittadini Residenti e non</p> <p>Il valore del bonus energetico spettante verrà calcolato sull' importo COMPLESSIVO fatturato (comprensivo di IVA e tasse addebitate in bolletta ed al netto soltanto dell'eventuale canone RA) - vedi esempi</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="379 1377 869 2011"> <p>SICME ENERGY E GAS</p> <p>NUMERO CLIENTE: [redacted]</p> <p>PERIODO FATTURATO: 1 Mar - 30 Apr. 2021</p> <p>CORRISPO FATTURATO: 255,00 €</p> <p><i>Importo Rimborsato</i></p> </div> <div data-bbox="906 1377 1369 2011"> <p>Servizio Elettrico Nazionale</p> <p>BOSSO VIGGIANO</p> <p>TOTALE DA PAGARE: 77,77 €</p> <p>OPPORTUNO FISCALE</p> </div> </div>

	<p style="text-align: center;">  DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FINANZIARIA AL CIRCUITO DI FATTI ECONOMICI PER RISCALDAMENTO - ANNO 2018 ALLEGATO "A" DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA <small>(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)</small> </p> <p>N°/n. sottoscritta/o _____ Nota/a _____ n. _____ Codice fiscale: _____ <small>(Cognome e Nome) (Cognome di nascita)</small></p> <p>compilate che chiunque ritenga dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.l.</p> <p style="text-align: center;">DOMANDA</p> <p><input type="checkbox"/> Che le fatture sotto elencate sono state regolarmente pagate e non sono state utilizzate per altri benefici simili: <small>(ATTENZIONE: Per le fatture già utilizzate per altri benefici e sottoscritte, non è prevista alcuna integrazione, sostituzione e/o integrazione con altri documenti fiscali per il raggiungimento del coefficiente spettante)</small></p> <p><input type="checkbox"/> Che le fatture sono riportate ed allegata alla domanda di richiesta del bonus, senza DOCUMENTI ORIGINALI, conservati presso il Comune di Viggiano. In caso di avanzamento del documento fiscale originale, presentare copia conforme all'originale (riservato dello stesso fornitore);</p> <p><input type="checkbox"/> Che le copie dei pagamenti delle fatture addebitate con bollettini postali/bancomati/licenze di riscatto e/o assegni, riportati in tabella ed allegati a ciascuna fattura di seguito elencata, sono copie conformi agli originali;</p> <p><input type="checkbox"/> Che i pagamenti delle fatture accreditate, sul conto corrente dedicato, risultano regolati come da documenti fiscali sotto elencati: <small>(NOTA - I richiedenti che hanno accreditato delle utenze su proprio conto corrente sono esentati nel presentare questo esente)</small></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">A cura del richiedente residente e non</th> </tr> <tr> <th>Bolletto Fatturabile</th> <th>Numero Fattura</th> <th>Data Esposizione (GG/MM/AA)</th> <th>TOTALE bolletta/documento fiscale IVA INCLUSA <small>(ATTENZIONE! Bollette Enel da redigere prima sabato 11/06/2018)</small></th> <th>Modalità di pagamento (bonifico, assegno, bolletta, assegno, ecc.)</th> <th>Data di pagamento <small>Per la medesima fattura pagata in più occasioni, indicare la data e la modalità relative a ciascun pagamento utilizzando più righe</small></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>servizio elettrico nazionale</td> <td>00000</td> <td>01/01/2018</td> <td>250,00</td> <td>bonificante</td> <td>21/06/2018</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>bolletta elettrica nazionale</td> <td>00000</td> <td>01/01/2018</td> <td>250,00</td> <td>bonificante</td> <td>21/06/2018</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><small>Totale complessivo fatture</small></td> <td>250,00</td> <td colspan="2"><small>Totale del bonus per nucleo familiare</small></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Luogo e data _____ FIRMA _____</p>	A cura del richiedente residente e non						Bolletto Fatturabile	Numero Fattura	Data Esposizione (GG/MM/AA)	TOTALE bolletta/documento fiscale IVA INCLUSA <small>(ATTENZIONE! Bollette Enel da redigere prima sabato 11/06/2018)</small>	Modalità di pagamento (bonifico, assegno, bolletta, assegno, ecc.)	Data di pagamento <small>Per la medesima fattura pagata in più occasioni, indicare la data e la modalità relative a ciascun pagamento utilizzando più righe</small>	1	servizio elettrico nazionale	00000	01/01/2018	250,00	bonificante	21/06/2018	2	bolletta elettrica nazionale	00000	01/01/2018	250,00	bonificante	21/06/2018	3							4							5							6							7							8							9							10							<small>Totale complessivo fatture</small>			250,00	<small>Totale del bonus per nucleo familiare</small>		
A cura del richiedente residente e non																																																																																										
Bolletto Fatturabile	Numero Fattura	Data Esposizione (GG/MM/AA)	TOTALE bolletta/documento fiscale IVA INCLUSA <small>(ATTENZIONE! Bollette Enel da redigere prima sabato 11/06/2018)</small>	Modalità di pagamento (bonifico, assegno, bolletta, assegno, ecc.)	Data di pagamento <small>Per la medesima fattura pagata in più occasioni, indicare la data e la modalità relative a ciascun pagamento utilizzando più righe</small>																																																																																					
1	servizio elettrico nazionale	00000	01/01/2018	250,00	bonificante	21/06/2018																																																																																				
2	bolletta elettrica nazionale	00000	01/01/2018	250,00	bonificante	21/06/2018																																																																																				
3																																																																																										
4																																																																																										
5																																																																																										
6																																																																																										
7																																																																																										
8																																																																																										
9																																																																																										
10																																																																																										
<small>Totale complessivo fatture</small>			250,00	<small>Totale del bonus per nucleo familiare</small>																																																																																						
<p>Per esercizi commerciali / Studi Professionali e associazioni</p>	<p>Il valore del bonus energetico spettante verrà calcolato sull'importo totale delle fatture al netto dell'IVA ed al netto soltanto dell'eventuale canone RAI.</p>																																																																																									

ARTICOLO 11 - Il contributo spettante al singolo beneficiario: il Borsellino Elettronico Virtuale

Viene introdotta una nuova modalità di erogazione del contributo riconosciuto al singolo beneficiario, dettagliatamente quantificato e descritto nell'art. 12.

Il contributo pari o inferiore ad € 400,00, accertato e, pertanto, erogabile al soggetto beneficiario sulla base della documentazione fiscale, sarà erogato totalmente mediante accredito su conto corrente o assegno circolare, sulla base, quindi, delle specifiche indicazioni fornite dal richiedente nell'apposito modulo di domanda.

Il contributo superiore a partire da € 400,01 in poi, accertato e, pertanto, erogabile al soggetto beneficiario, sulla base della documentazione fiscale allegata alla domanda, sarà così erogato:

- Una quota fissa pari ad € 250,00 sarà destinata al proprio "BORSSELLINO ELETTRONICO VIRTUALE", utilizzabile in tutti gli esercizi e attività commerciali nel Comune di Viggiano, ubicate nel centro urbano e nelle aziende agricole o allevamenti, situati in zona extra urbana, che si occupano della vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda e che si convenzionano con il Comune di Viggiano – Sportello per lo Sviluppo;
- La restante quota mediante assegno o accredito su proprio conto corrente, sulla base delle specifiche indicazioni del richiedente nell'apposito modulo di domanda;

Per quanto sopra riportato, si precisa dettagliatamente quanto segue:

- **Gli operatori economici interessati a far parte del circuito**, devono:
 - avere sede operativa nel Comune di Viggiano;
 - avere un reddito d'impresa pari o inferiore a € 40.000,00;
 - devono iscriversi in apposito elenco degli operatori economici interessati ad investire e pertanto ad aprire un'attività nel Comune di Viggiano; tale elenco sarà curato ed aggiornato periodicamente dallo Sportello per lo Sviluppo;
 - stipulare una convenzione tacitamente rinnovabile con l'Amministrazione, firmando un apposito modulo convenzione esercenti. Le convenzioni sono a titolo gratuito e non hanno un termine di scadenza, pertanto sarà possibile per ogni esercente ritirare in forma scritta la propria adesione in qualsiasi momento, qualora decidesse di non essere più coinvolto nell'iniziativa.

- **Lo Sportello allo Sviluppo del Comune di Viggiano**, viste le deliberazioni di Giunta Comunale n° 86/2013 e n° 81/2019, nell'ambito dei buoni spesa rilasciati agli iscritti al Parco Natatorio di Viggiano (D.G.C. n° 81/2019), ha già attivato convenzioni tra il Comune e gli esercenti interessati a sottoscrivere apposita convenzione per i buoni spesa rilasciati agli iscritti al Parco Natatorio di Viggiano.
- Tale elenco può essere integrato da nuove convenzioni ed aggiornato periodicamente a cura dello stesso Sportello per lo Sviluppo, e consultabile sul sito web del Comune di Viggiano al seguente link www.sportellosviluppoviggiano.it.

Inoltre, sarà a cura dello stesso Sportello per lo Sviluppo fornire indicazioni circa la tipologia di beni e servizi acquistabili mediante borsellino elettronico virtuale.

- **Il cittadino**, dal canto suo, potrà utilizzare "il suo borsellino elettronico virtuale" giornalmente, presso uno o più operatori economici, fino ad esaurimento del denaro elettronico (in sostituzione al contante) per l'acquisto di beni e/o servizi, presso gli esercizi e attività commerciali del centro urbano e in quelle aziende agricole o allevamenti situati in zona extra urbana, che si occupano della vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda e che si convenzionano con il Comune di Viggiano.

Per utilizzare il Borsellino Elettronico Virtuale, basterà presentare all'**esercente**, al momento del pagamento dell'acquisto di un bene/servizio, uno dei seguenti dati:

- Tessera sanitaria ove si trova il Codice Fiscale del cittadino;
- Smartphone;
- Numero di cellulare;
- Nel caso non si posseda un cellulare, al cittadino sarà assegnato un codice univoco personale, da utilizzare per il pagamento.

Il Borsellino Elettronico Virtuale avrà una scadenza, che sarà determinata annualmente nell'apposito atto dirigenziale di liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari del Bonus Energetico Comunale. In caso di mancato utilizzo in toto o in parte del borsellino elettronico virtuale, il denaro virtuale:

- è nominativo e pertanto non cedibile a terzi;
- non sarà cumulabile con i borsellini elettronici successivi;
- non sarà rimborsabile.

ARTICOLO 12 – Quantificazione del contributo e del borsellino elettronico e modalità di pagamento

I beneficiari sono obbligatoriamente tenuti a presentare, con l'apposito modello di domanda, le fatture/documenti fiscali originali o copie conformi agli originali, con le rispettive ricevute dei pagamenti¹ effettuati.

Verificate le dichiarazioni rese, accertata la sussistenza dei requisiti oggetto delle stesse, l'Area Finanziaria provvede ad erogare il **BONUS ENERGETICO** (una tantum nella misura prevista dagli articoli precedenti).

Il bonus sarà erogato secondo le modalità riportate nella seguente tabella e varia a seconda della tipologia alla quale appartiene il richiedente beneficiario:

¹ I richiedenti che hanno l'accredito delle bollette su proprio conto corrente, sono esonerati nel presentare estratto conto purché sulle fatture sia riportata l'attestazione del regolare pagamento delle fatture precedenti.

Tipologia richiedente	Quantificazione del contributo	Modalità di erogazione del contributo spettante
Cittadini residenti/militari	Contributo assegnato pari o inferiore a € 400,00	<p>Il contributo sarà erogato totalmente, sulla base delle specifiche indicazioni fornite dal richiedente nell'apposito modulo di domanda, attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Accredito su proprio c/c dedicato presso Banca/Uff. Poste Italiane; ○ Assegno circolare (Non Trasferibile);
	Contributo assegnato superiore a partire da € 400,01 in poi	<p>Il contributo riconosciuto, sarà erogato secondo la seguente modalità di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 250,00 verrà erogata direttamente nel Borsellino Elettronico Virtuale da spendere in tutti operatori economici di Viggiano, aderenti all'iniziativa. Si ricorda che il borsellino ha una validità di un anno e non può essere rimborsabile né accumulabile ai successivi borsellini, oltre la scadenza che verrà stabilita nell'apposito atto dirigenziale di liquidazione al beneficiario del Bonus Energetico Comunale. - La restante somma del contributo spettante verrà erogata sulla base delle specifiche indicazioni fornite dal richiedente nell'apposito modulo di domanda, attraverso una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ○ Accredito su proprio c/c dedicato presso Banca/Uff. Poste Italiane; ○ Assegno circolare (Non Trasferibile);
Cittadini non residenti	Contributo massimo assegnato pari ad € 350,00	<p>Il contributo sarà erogato secondo la seguente modalità di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino alla concorrenza di € 250,00 Verrà erogata direttamente nel Borsellino Elettronico Virtuale da spendere in tutti operatori economici di Viggiano, aderenti all'iniziativa. Si ricorda che il borsellino ha una validità di un anno e non può essere rimborsabile né cumulabile ai successivi borsellini, oltre la scadenza che verrà stabilita nell'apposito atto dirigenziale di

		<p>liquidazione al beneficiario del Bonus Energetico Comunale.</p> <p>Verrà erogata sulla base delle specifiche indicazioni fornite dal richiedente nell'apposito modulo di domanda, attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Accredito su proprio c/c dedicato presso Banca/Uff. Poste Italiane; <input type="radio"/> Assegno circolare (Non Trasferibile);
<p>Esercizi Commerciali/ Studi Professionale/Associazione</p>	<p>Contributo massimo assegnato è pari ad € 700,00</p>	<p>La liquidazione del contributo, sulla base delle specifiche indicazioni fornite dal richiedente nell'apposito modulo di domanda, attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Accredito su c/c accesso presso Banca/Uff. Poste Italiane; <input type="radio"/> Assegno circolare (Non Trasferibile).

ARTICOLO 13 – Clausola di salvaguardia

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il bando per il riconoscimento del bonus energetico senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto. A tal fine, il bando non costituisce obbligazione per il Comune di Viggiano che si riserva, pertanto, la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla procedura. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo

ARTICOLO 14 – Informativa per il trattamento dei dati personali.

Tutti i dati personali in possesso del Comune di Viggiano in ragione del presente avviso confluiranno in un archivio informatico di cui è titolare lo stesso Ente.

In ottemperanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che:

- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla selezione del beneficiario;
- il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell'istanza e conseguentemente l'impossibilità di procedere alla concessione del contributo;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- Il Comune di Viggiano è responsabile dei dati;
- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni. Di norma, i dati forniti dai soggetti richiedenti e destinatari del contributo non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi dell'art.4, co 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.